



Comune di Aidone

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Enna

DETERMINA SINDACALE N. 10 DEL 09/04/2025

Oggetto

Revoca Assessore

IL SINDACO

Premesso che l'art. 46 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che "Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della giunta...omissis" e che, per la giurisprudenza acclarata, l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed "intuitu personae";

Considerato che:

- L'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;
- Il citato art. 46 del D.Lgs n. 267/2000, al comma 4, stabilisce che *"Il Sindaco ed il Presidente della Provincia possono revocare i membri della Giunta sul presupposto che egli, essendo stato eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e che a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione"*;

Preso atto del sopracitato art. 46 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

Richiamata la determinazione del Sindaco n. 26 del 19/06/2025 con la quale il Sig. Ciantia Nunzio è stato nominato alla carica di Assessore con le seguenti deleghe in materia di:

- Lavori Pubblici e Urbanistica;
- Viabilità;
- Ecologia e ambiente.

Precisato che il venir meno della “fiducia” sulla idoneità del nominato a rappresentare coerentemente gli indirizzi del Sindaco delegante ed perseguirne gli obiettivi programmatici non è, in ogni caso, da intendersi riferita a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti a qualità personali o professionali dell'Assessore revocato, ne è da intendersi sanzionatorio ma, piuttosto, meramente finalizzato a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo che tende a tutelare l'interesse della collettività rappresentata per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento;

Ritenuto che, pertanto, sia venuto meno il rapporto fiduciario fra Sindaco e Assessore, ragion per cui il provvedimento di revoca rappresenta l'unico modo per ristabilire rapporti politico-amministrativi di serenità all'interno della compagine politica, indispensabili per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati;

Dato atto che il provvedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 in quanto, come stabilito dal Consiglio di Stato - Sez.V- nella sentenza n.280/2009, replicando la sentenza n.209/2007 e Consiglio di Stato – Sez. V – n. 4057/2012, *“ la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione di avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacchè le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore proseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale gli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale con sottoposizione del merito del relativo operato alla valutazione del Consiglio Comunale ”;*

Richiamata l'ordinanza n. 4378 del 24 agosto 2009, con la quale il Consiglio di Stato, sez.V ha statuito che *“...la revoca degli assessori costituisce, non diversamente dalla nomina, atto sindacale connotato dalla più ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo e non abbisogna di una particolare motivazione”*, confermando l'interpretazione sostenuta dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria, per la quale l'atto di nomina e revoca degli assessori ha natura di atto discrezionale, in quanto afferente al potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo e, come tale, non è soggetto alle disposizioni proprie del procedimento amministrativo;

Rilevato che, ormai, per la consolidata giurisprudenza amministrativa, *“...il provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusive al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore “ (ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione V, 5 dicembre 2012 n. 6228; Consiglio di stato, sezione V, 19 gennaio 2017,n.215).*

Vista la legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il T.U.E.L.D.Lgs 267 del 2000.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. **DI REVOCARE**, per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, il proprio Decreto n. 26 del 19/06/2025 nella parte in cui si nomina Assessore il Sig. Ciantia Nunzio, dando atto che la nomina alla carica di Assessore comporta, contestualmente, la revoca a tutte le deleghe conferite dal Sindaco in ragione della carica istituzionale conferita;
2. **DI DARE ATTO** che la revoca ha efficacia immediata e che, pertanto, fino ad altra decisione tutte le attività politico amministrative inerenti le deleghe fanno capo al Sindaco;
3. **DI DISPORRE** che il presente atto venga notificato all'interessata;
4. **DI COMUNICARE** il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto per opportuna conoscenza a SS.EE. il Sig. Prefetto della Provincia di Enna.



Il Sindaco

Raccuglia Annamaria

Raccuglia Annamaria